



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**  
**Facoltà di Medicina e Chirurgia**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

La Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento Integrato Materno Infantile – dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in 41100 – Modena, Via Università, n.4, C.F. 00427620364, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof.ssa Gabriella Aggazzotti nata a Modena il 16/11/1946

**E**

La ASL n. 8 Cagliari, con sede legale in Via Piero della Francesca n. 1 09047 Selargius (Su Planu) codice fiscale e partita IVA n. 02261430926, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto ospitante" rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Emilio Simeone nato a ..... il ....., ,

**PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - OGGETTO**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e in-formazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

**Articolo 2 - TIROCINIO**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita dal tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico-organizzativi, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- una scheda informativa sugli eventuali rischi nei luoghi dove verrà svolta l'attività lavorativa;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

**Articolo 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**  
**Facoltà di Medicina e Chirurgia**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Facoltà, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

**Articolo 4 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il soggetto promotore dichiara di avere ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. 0147.0726241.51 rilasciata da Fondiaria Sai S.p.A. con scadenza al giorno 31 dicembre 2009, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00;
- polizza "INFORTUNI" n. 45175967, rilasciata da Unipol S.p.A. con scadenza al giorno 31 dicembre 2009, a garanzia degli infortuni occorsi a Studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage nonché Tirocinanti laureati.

Il soggetto promotore, si obbliga, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

Il soggetto promotore provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.direzionelegale.unimore.it>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

**Articolo 5 - ASSICURAZIONE INAIL**

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, in particolare per i tirocinanti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

**Articolo 6 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 4 E 5**

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

**Articolo 7 – FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Cagliari in via esclusiva.

**Articolo 8 – NORMA DI RINVIO**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Articolo 9 - DURATA**

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

**Articolo 10 – PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

**Articolo 11 - SPESE**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo; le spese di bollatura sono a carico del soggetto ospitante.

La presente convenzione consta di n. 3 pagine scritte sin qui.

IL SOGGETTO PROMOTORE

IL PRESIDE (Prof.ssa Gabriella Aggazzotti)

.....

IL SOGGETTO OSPITANTE

ASL n. 8 Cagliari  
Il Commissario Straordinario  
Dr. Emilio Simeone

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nell'art. 8 del presente contratto (Foro competente).

IL SOGGETTO OSPITANTE

ASL n. 8 Cagliari  
Il Commissario Straordinario  
Dr. Emilio Simeone

.....